



**PSR**  
2014 2020

**LOMBARDIA**  
L'INNOVAZIONE  
METTE RADICI



**Regione  
Lombardia**

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

## **MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLE MODIFICHE PROPOSTE AI CRITERI DI SELEZIONE**

### **OPERAZIONE 4.1.01**

Si propone la riformulazione del testo di alcuni elementi di valutazione al fine di:

- rendere il riferimento alle disposizioni attuative non legato ad uno specifico paragrafo, in modo da non dover aggiornare la tabella dei criteri a fronte di meri cambi di numerazione dei paragrafi delle disposizioni attuative stesse:
  - 1.4, 1.5, 1.8 del criterio di valutazione "1-Tipologia di investimento"
  - 5.3 del criterio "5-Innovazione dell'investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l'impatto sull'aria, acqua e suolo"
- renderne più chiaro il senso e l'interpretazione:
  - la frase di introduzione agli elementi di valutazione del criterio "1-Tipologia d'investimento"
  - elemento di valutazione 3.4 del criterio "3-Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici"
- renderne più completa e specifica la definizione:
  - elementi di valutazione ex 4.2 e 4.3 (ora 4.1 e 4.2) del criterio "4-Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici"

### **Elementi di valutazione ex 2.1, ora 2.6, ed elemento di valutazione ex 2.3 (eliminato)**

I due elementi di valutazione 2.1 e 2.3 del criterio "2-Sostenibilità ambientale dell'investimento" si riferiscono ad interventi che in tutti i bandi precedenti sono risultati di importi contenuti e realizzati su un'area limitata del fabbricato (ad esempio servizi igienici dei dipendenti all'interno dell'intera struttura della stalla) che portano però, in sede di valutazione, all'assegnazione di un punteggio che risulta sproporzionato rispetto all'investimento complessivo. A soluzione di tale distorsione si propone pertanto:

- di collocare l'elemento ex 2.1 in ultima posizione (2.6), associandovi un punteggio inferiore e specificando alcune soluzioni tecniche innovative che contribuiscono alla sostenibilità ambientale delle opere realizzate, così da incentivarne l'adozione;
- di eliminare l'elemento ex 2.3 in quanto un edificio nuovo (nuova costruzione) - rientrante nell'ambito di applicazione del d.lgs 192/2005 e (s.m.i.) - deve obbligatoriamente essere realizzato almeno in classe A (deve soddisfare i requisiti nearly Zero Energy Building - NZEB).

### **Nuovo elemento di valutazione 2.2**

Si propone l'inserimento dell'elemento di valutazione 2.2 che intende incentivare la produzione per l'autoconsumo di energia rinnovabile, quale elemento qualificante della sostenibilità ambientale non precedentemente preso in considerazione.

In conseguenza dello spostamento in ultima posizione dell'ex elemento 2.1 e dell'introduzione di un nuovo elemento si rende necessario riorganizzare anche la numerazione dei restanti elementi di valutazione.

#### **Elemento di valutazione 4.1 (eliminato)**

L'eliminazione dell'elemento di valutazione 4.1 si rende necessaria a seguito della modifica al PSR vers. 9.1 (approvata dalla CE con Decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021) con la quale gli interventi di copertura delle strutture di stoccaggio esistenti vengono ora finanziati sull'operazione 4.4.03.

#### **Elemento di valutazione 5.4 (eliminato)**

L'eliminazione dell'elemento di valutazione 5.4 si rende necessaria a seguito della modifica al PSR vers. 9.1 (approvata dalla CE con Decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021) con la quale tali sistemi vengono ora finanziati sull'operazione 4.4.02.

#### **Macro-criterio "Comparto produttivo interessato dagli interventi"**

La riorganizzazione dell'articolazione dei comparti produttivi con l'accorpamento degli avicunicoli (da carne e da uova) è effettuata in conseguenza della modifica al PSR vers. 9.1 (approvata dalla CE con Decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021) che modificava in tal senso l'elenco dei settori.

### **OPERAZIONE 4.1.03**

#### **Modifica dei punteggi associati ai macro-criteri di valutazione**

Si propone l'aumento del punteggio complessivo assegnato al macro-criterio "Territorializzazione degli interventi" da 20 a 30 punti, con conseguente diminuzione del punteggio complessivo assegnato al macro-criterio "Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale di risparmio idrico)" da 80 a 70 punti. Tale variazione mira a indirizzare maggiormente gli interventi verso le aree con problemi idrici nelle quali si massimizza il risparmio idrico senza produrre effetti negativi sulla ricarica della falda e sull'equilibrio falda-irrigazione.

#### **Criterio 2: Efficienza energetica dell'impianto irriguo (consumo energetico)**

Si propone la riorganizzazione degli elementi di valutazione dal 2.1 al 2.4 del criterio 2 "Efficienza energetica dell'impianto irriguo (consumo energetico)" al fine di una maggiore chiarezza e razionalizzazione degli interventi proposti.

Di conseguenza:

- si riformula l'elemento di valutazione 2.1 e si assegna il punteggio agli interventi dove la modalità di approvvigionamento irriguo pre- e post-intervento avviene esclusivamente da falda tramite sollevamento. In questo specifico caso, infatti, l'irrigazione per scorrimento determina il rilascio in falda di una parte consistente della risorsa prelevata con dispendio energetico per il prelievo dal pozzo; per tale motivo, al fine di ridurre sia il consumo idrico che quello energetico, è opportuno cambiare il metodo irriguo puntando a sistemi irrigui più efficienti e con basse pressioni di funzionamento;
- vengono successivamente premiati tutti gli interventi che prevedono l'installazione di impianti che prevedono basse pressioni di funzionamento e quindi minor dispendio energetico.

#### **Elemento di valutazione 4.2**

Si propone la modifica dell'elemento di valutazione al fine di indirizzare maggiormente gli interventi verso le aree con problemi idrici dove non si producono effetti negativi sulla ricarica della falda e sull'equilibrio falda-irrigazione e venga invece massimizzato il risparmio idrico. Le aree su cui incentivare gli interventi sono individuate preventivamente in maniera puntuale e precisa dai Consorzi di bonifica (cfr. Piani Comprensoriali di bonifica).

## **OPERAZIONE 4.4.02**

### **Criterio 4: Biobed**

Il criterio è stato inserito nella tabella di valutazione a seguito della modifica al PSR vers. 9.1 (approvata dalla CE con Decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021) con la quale tali interventi vengono ora finanziati sull'operazione 4.4.02.

In conseguenza dell'inserimento di tale macro-criterio sono stati identificati tre elementi di valutazione (4.1, 4.2, 4.3). Le aziende individuate ai fini dell'assegnazione dei punteggi sono normalmente caratterizzate da una gestione fitoiatrica più complessa ed articolata per l'applicazione dei programmi di difesa e di diserbo. Per tale motivo l'installazione di BIOBED in tali aziende è da privilegiarsi al fine di ridurre i potenziali rischi da inquinamento puntiforme.

### **Modifica dei punteggi associati ai macro-criteri di valutazione**

Si propone la modifica dei punteggi dei macro-criteri per riequilibrare la valutazione a seguito dell'inserimento del BIOBED quale nuovo intervento ammissibile sull'operazione.

### **Localizzazione dell'intervento**

Si propone la revisione della tabella degli elementi di valutazione del macro-criterio Localizzazione dell'intervento, per maggior chiarezza interpretativa e corretta applicazione in sede di istruttoria degli elementi indicati. Gli elementi sono stati raggruppati in base alle tipologie di intervento per le quali sono proposti.

Si propone l'eliminazione dell'elemento 4.7 "Interventi realizzati in territori ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna definite nel PSR della Lombardia 2014-2020 (solo per pozze di abbeverata e altre strutture di abbeverata), in quanto la realizzazione degli interventi "pozze di abbeverata e altre strutture di abbeverata" è prevista solo in aree svantaggiate.

A seguito delle modifiche sopra riportate ai criteri di selezione dell'operazione 4.4.02 si ritiene necessario modificare la soglia minima del punteggio che è aumentata da 18 a 30 punti.

## **OPERAZIONE 4.4.03**

Si propone la tabella dei criteri di valutazione per la nuova operazione 4.4.03 introdotta nel PSR vers. 9.1 (approvata dalla CE con Decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021).

Nell'ambito del macro-criterio relativo alla dimensione delle strutture si propone di dare un punteggio maggiore alle coperture delle strutture fisse di stoccaggio degli effluenti di allevamento, rispetto alle strutture non fisse, per incentivare la copertura di strutture già presenti in azienda e contribuire in maniera efficace alla riduzione delle emissioni di ammoniaca nell'aria.

## **OPERAZIONE 6.4.01**

La pandemia da covid-19 ha pesantemente colpito le aziende agrituristiche lombarde e anche quelle già avviate che non necessitano di finanziamenti per interventi strutturali, devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di sicurezza sanitaria. Inoltre, la revisione del punteggio permetterà alle aziende che non faranno interventi strutturali di arrivare alla soglia minima di punteggio.

Pertanto, anche alla luce delle recenti modifiche della legge regionale n. 31/2008 che ha introdotto nuove disposizioni proprio per consentire alle aziende di affrontare e superare le conseguenze della pandemia, si propongono le modifiche ai criteri esposti nella Tabella.

Nello specifico si propongono le modifiche riportate di seguito.

### **Elementi di valutazione 1.5 e 1.6**

Si propone di abbassare la soglia della SAU dell'azienda che effettua l'investimento al fine di consentire l'accesso al finanziamento anche alle aziende con dimensione economica inferiore.

### **Elementi di valutazione 2.1**

Vengono aggiornati i riferimenti normativi. Si propone di ampliare il novero delle attività finanziabili al fine di valorizzare un'offerta innovativa rivolta ai giovani e ai soggetti svantaggiati (fattorie didattiche e sociali)

### **Elementi di valutazione 2.2 e 2.3**

Si propone di accorpare i due elementi di valutazione al fine di rafforzare il concetto di rete in ambito agricolo e aumentare l'offerta condivisa di servizi agrituristici.

### **Nuovo elemento di valutazione 2.3**

In linea con la nuova legge agrituristica, per favorire il distanziamento tra le persone e non penalizzare le aziende che hanno fabbricati aziendali di limitate dimensioni (es. aziende di montagna), si è introdotta la possibilità di finanziare interventi che favoriscano l'utilizzo degli spazi esterni dedicati alle attività agrituristiche.

### **Ampliamento elemento di valutazione 3.2**

Si propone di introdurre, oltre ai servizi di alloggio, la somministrazione, anche attraverso la consegna a domicilio e l'asporto, poiché si tratta di una attività che sostiene economicamente le aziende anche nella fase di ripresa dalla crisi economica conseguente alla pandemia.

### **Riformulazione dell'elemento di valutazione 4.1 ed eliminazione dell'elemento di valutazione ex 4.2**

Gli elementi di valutazione 4.1 ed ex 4.2 prevedevano di associare punteggi a investimenti per diverse tipologie di impianti per la produzione di energia da FER e per la produzione di acqua calda e riscaldamento, tra i quali anche gli impianti a legna, cippato, biomassa non più in linea con la normativa regionale per la qualità dell'aria. Si propone di riorientare l'elemento focalizzandolo sugli investimenti più specifici per strutture agrituristiche ed in particolare per l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda.

### **Nuovo elemento di valutazione 4.2**

Si propone di inserire un elemento di valutazione specifico rispetto alle esigenze di sanificazione emerse in conseguenza del COVID-19.

## **OPERAZIONE 16.2.01**

### **Criterio 4-Afferenza del progetto ad una Focus Area ambientale**

A seguito della modifica al PSR vers. 9.1 (approvata dalla CE con Decisione n. C (2021) 6632 del 6 settembre 2021), viene introdotto nella tabella dei macro-criteri di valutazione il criterio 4-Afferenza del progetto ad una Focus Area ambientale.

Per quanto riguarda l'afferenza del progetto ad una FA ambientale, ciò consegue all'inserimento delle FA ambientali nell'ambito dell'attuazione dell'operazione ed al conseguente inserimento tra i criteri di valutazione indicati nel PSR di tale aspetto. Di conseguenza sono definiti gli elementi di valutazione 4.1 e 4.2 : nello specifico, vengono valorizzati maggiormente i progetti che generano un effetto sinergico sull'ambiente concorrendo contemporaneamente al raggiungimento di più obiettivi ambientali rispetto ai progetti che hanno ricadute su un solo obiettivo ambientale.

### **Criterio 5- Contributo al raggiungimento dei 3 obiettivi trasversali del PSR**

Viene valorizzato il contributo del progetto agli obiettivi trasversali del PSR in maniera singola rispetto alla versione precedente in cui era accorpato al criterio 3. Di conseguenza sono definiti gli elementi di valutazione 5.1 e 5.2 : nello specifico, sono specificamente valorizzati maggiormente i progetti che generano contribuiscono al raggiungimento di 2 e 3 obiettivi trasversali del PSR.